

**NO MARKETING RIGHT CLAUSE** – Versione Italiana così come proposta nel no-commercial license agreement.

La parte dichiara, garantisce e si impegna:

- per sé, per i propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi gli eventuali affiliati, che siano in qualsiasi modo coinvolti, direttamente o indirettamente, o che agiscono sotto il controllo della parte, nell'esecuzione del contratto (ivi compresi i lavoratori autonomi e i subappaltatori eventualmente incaricati) – in seguito, "Collaboratori" –, che (i) non assocerà in alcun modo se stessa, la propria attività (anche non commerciale), i propri prodotti e servizi con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o con il c.d. "Movimento Olimpico e/o Paralimpico"; (ii) non comunicherà, in alcuna forma e in alcun modo, di essere un fornitore, un associato o un partner della Società, né di essere "ufficiale", "selezionato", "approvato", "garantito", "privilegiato", "accettato" o simili, dai "Soggetti Olimpici" – da intendersi come tali, oltre alla Fondazione, anche il "CIO & gli Affiliati" (ovvero il Comitato Olimpico Internazionale "CIO", l'Olympic Foundation for Culture and Heritage, l'IOC Television & Marketing Services S.A., l'Olympic Refuge Foundation, la World Olympians Association, l'Olympic Channel Services S.A., l'Olympic Channel Services S.L., l'Olympic Broadcasting Services S.A., l'Olympic Broadcasting Services S.L. e i loro rispettivi affiliati, il Comitato Paralimpico Internazionale "IPC", il Comitato Olimpico Nazionale Italiano "CONI", il Comitato Italiano Paralimpico "CIP"); (iii) non pubblicherà né diffonderà qualsiasi dichiarazione, in alcuna forma e in alcun modo, che riguardi la fornitura di beni e/o servizi e/o l'esecuzione di qualsiasi altra attività (commerciale o meno), in favore della Società e dei partner commerciali della Società e di qualsiasi altra entità o organizzazione in qualunque modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o nel c.d. Movimento Olimpico e/o Paralimpico; (iv) non registrerà alcun marchio, o un nome a dominio o altro titolo di proprietà industriale e intellettuale, da solo o in associazione con altro elemento, in tutto o in parte, relativo ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici o comunque riferibile al Movimento Olimpico e/o Paralimpico né potrà in essere alcuna associazione con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici, con i marchi dei Giochi Olimpici e/o Paralimpici, e/ o con il Movimento Olimpico e/o Paralimpico in generale; (v) non intraprenderà alcuna attività parassitaria ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31 o, comunque, che possa rappresentare o che possa ragionevolmente rappresentare Ambush Marketing (essendo specificato che "Ambush Marketing" è definito come qualsiasi attività, commerciale o meno, che crea, implica, allude, causa una qualsiasi associazione con i Soggetti Olimpici o i Giochi Olimpici e/o Paralimpici, e qualsiasi marchio o denominazione relativa ai Soggetti Olimpici, ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici, o che crea tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale e/o prodotti promozionali e pubblicitari presso o nelle vicinanze di siti olimpici o paralimpici al fine di ottenere una certa visibilità per un marchio, a meno che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dalla Società, dal CIO o dall'IPC); (vi) garantisce il rispetto degli impegni di cui al presente articolo e informerà immediatamente la Società di ogni eventuale violazione e/o rischio di 17 violazione di tali impegni, e (vii) cesserà e farà cessare ogni condotta in violazione del presente articolo, anche su semplice richiesta della Società;

- per sé e per i propri Collaboratori, nella misura massima ammessa dalla normativa applicabile, che i servizi e/o i beni forniti e/o le attività svolte non rechino alcun segno distintivo del fornitore e dei Collaboratori;

- per sé e per i propri Collaboratori, di collaborare con la Società, per prevenire, identificare e reagire a eventuali episodi di Ambush Marketing e/o di uso indebito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale dei Soggetti Olimpici;

- che imporrà, nei contratti con i propri Collaboratori, obblighi analoghi a quelli di cui sopra, impegnandosi altresì, a contestare tempestivamente la violazione di detti obblighi contrattuali su richiesta della Società (azionando i rimedi previsti dal contratto, nonché dalla normativa applicabile), e prevedendo, altresì, che il relativo contratto venga risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. laddove la violazione di tali obblighi perduri anche dopo la contestazione.

La Società si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nel caso di violazione della parte e/o dei propri Collaboratori delle dichiarazioni, garanzie e impegni assunti ai sensi delle clausole precedenti.

La parte sarà responsabile per tutti i danni causati ai Soggetti Olimpici e a terzi (inclusi i partner e licenziatari degli stessi) per le violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono attribuibili a dolo o negligenza.

La parte manleva e tiene indenne la Società e i Soggetti Olimpici da qualsiasi danno causato per dolo o negligenza a questi e a terzi, ivi compresi i partner o licenziatari della Società, nonché da qualsiasi pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsiasi altro onere derivante da reclami o azioni da parte di terzi innanzi a tribunali o arbitri, autorità pubbliche nazionali o internazionali, conseguenti all'inadempimento degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono.

Senza pregiudicare gli ulteriori rimedi a disposizione della Società, del CIO e/o dell'IPC, la parte si impegna a indennizzare e tenere indenne la Società, il CIO, l'IPC e gli affiliati o cessionari di questi da qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (comprese le spese legali), sanzione o qualsiasi altro onere derivante da rivendicazioni o procedimenti legali, arbitrari o amministrativi da parte di terzi, comprese le autorità pubbliche nazionali o internazionali, come risultato del mancato adempimento degli obblighi sopra menzionati e che non siano esclusivamente il risultato di una decisione del CIO.

Sono fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi a disposizione della Società e/o del CIO e/o dell'IPC in base alla legge applicabile, incluso il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni ai sensi dell'articolo 1382 c.c.